



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 2 agosto 2012

Circolare

N. 659/2012

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. n. 1623 - LD/df

Oggetto: **Congruità. Accordo Nazionale 25 luglio 2012. Proroga al 1.10.2013 della congruità obbligatoria ai fini del DURC.**

E' disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente circolare, l'Accordo Nazionale sottoscritto lo scorso 25 luglio, relativo al tema della verifica dell'incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera (c.d. congruità).

In relazione alle problematiche emerse nel corso della fase di sperimentazione, sono state adottate alcune modifiche alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità e all'Avviso Comune del 28 ottobre 2010.

In sostanza, con la sostituzione del punto 5) della Delibera citata, è stato anzitutto confermato il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere ed è stato sancito che, **dalla denuncia del mese di gennaio 2013 anziché da quella di luglio 2012**, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l'inoltro della denuncia stessa.

E' stato poi sostituito il punto 6) della stessa Delibera che ora stabilisce l'onere, dal 1° ottobre p.v., per le Casse Edili, di segnalare alle imprese l'eventuale non raggiungimento della congruità.

L'entrata in vigore a regime dell'istituto della congruità ai fini del rilascio del DURC è, comunque, slittata, in base alla modifica del predetto punto 6), al 1° ottobre 2013.

L'Avviso Comune del 2010 è stato modificato nella lettera f) ove è stabilito che, per ciò che riguarda i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a 100.000 euro (precedentemente 70.000 euro), entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del Direttore dei Lavori.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di denuncia per cantiere per tutti i lavori, a prescindere dalla loro natura e/o entità.

Le parti sociali si sono altresì impegnate affinché sul territorio siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2011 come modificata e ad effettuare una verifica sull'applicazione entro il prossimo mese di novembre.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE

Carmine Preziosi

Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente: Accordo Nazionale sottoscritto lo scorso 25 luglio.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 659/2012
Pagina 1 di 1